

N. R.G. 539/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE QUARTA CIVILE

nella persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 539 R.G. 2021 promossa da VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA 01329510158), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Maurizio Monticelli, con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan del Foro di Milano e dall'Avv. Giuseppe Prencipe del Foro di Torino e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, in Torino, corso Re Umberto 64, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

CONTRO

CARROZZERIA CAR ONLINE di TOME' ALESSANDRO (P.IVA 11514250015-C.F. TMOLSN75D16H355U), corrente in Venaria Reale (TO), via Cavallo n. 18, in persona del titolare sig. Tomé Alessandro, residente in Givoletto (TO), via Garibaldi 10, rappresentata e difesa dall'aura Di Ciommo e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 186, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1948/2020 depositata il 25.11.2020, emessa dal Giudice di Pace di Torino nella causa iscritta in primo grado al n. 7017/2018.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE



"Voglia il Tribunale adito - in riforma della sentenza n. 1948/20 emessa dal Giudice di Pace di Torino - accogliere il presente gravame e, per l'effetto:

Nel merito:

rigettare le domande di parte attrice, poiché infondate, in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in atti; condannare Carrozzeria Car Online di Tomè Alessandro, in persona del suo titolare sig. Alessandro Tomè, alla restituzione di quanto indebitamente percepito in base alla sentenza di primo grado, pari alla somma di euro 3623,52;

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

In via preliminare

- accertato che l'impugnazione promossa dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto *ex adverso* ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c.;

Nel merito ed in via principale

accertata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi di appello dedotti dalla Vittoria Assicurazioni S.P.A. per l'effetto, rigettare l'appello e, pertanto, confermare la sentenza n. 1948/2020 depositata il 25.11.2010 e notificata il 12 gennaio 2021;

In ogni caso

condannare l'appellante alla rifusione delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrittore procuratore in funzione anticipatoria;

In via istruttoria

(.....) *omissis*: cfr. pagg. 2 e 3 note scritte di precisazione conclusioni 15.2.2022".

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Nel primo grado di giudizio, in estrema sintesi (e per quanto di interesse in relazione ai motivi di impugnazione di cui *infra*):

- Carrozzeria Car OnLine di Tomè Alessandro, quale cessionaria del credito di Aversano Alessandro, ha evocato in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino Vittoria Assicurazioni s.p.a. per ivi sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento in suo favore della somma di € 2.022,00 (al netto dell'acconto di € 1.478,00 ricevuto), oltre a fermo tecnico, deprezzamento del veicolo, spese legali stragiudiziali sulla base dei valori medi di cui al DM 55/2014, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (nei limiti della competenza del giudice adito), quale indennizzo per atti vandalici (oggetto di denuncia al Comando Carabinieri Stazione di Alpignano in data 2.4.2017); importi tutti asseritamente dovuti in forza della polizza "Vittoria Linea Strada" n. 218.013.0000091058 relativa all'autovettura Fiat 500 tg. DR858AD; il tutto a fronte di propria fattura n. 28 del 10.5.2017, di complessivi € 3.500,00 (n.d.r.: già dedotto, come anticipato, ed imputato a capitale l'importo di € 1478,00 versato *ante causam* dalla compagnia assicurativa);

- Vittoria Assicurazioni s.p.a., costituendosi in giudizio, non ha contestato la legittimazione dell'attrice, quale cessionaria del credito dell'assicurato Alessandro Aversano, né l'accadimento del sinistro, né la riferibilità dei danni oggetto di riparazione e di fatturazione al sinistro *de quo*, né la vigenza della polizza, confermando di avere già corrisposto l'importo di € 1.478,00;

- Vittoria Assicurazioni s.p.a., tuttavia, ha affermato la natura integralmente soddisfattiva del pagamento effettuato, invocando, in primo luogo, l'art. 5 delle condizioni generali di polizza relative alle garanzie accessorie della sezione danni - e, in particolare, le seguenti pattuizioni: "*In caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionale Vittoria la garanzia è prestata con uno scoperto 20% minimo € 1.500,00 e con l'applicazione del degrado d'uso*", affermando l'assenza di convenzione con la Carrozzeria Car Online e la consapevolezza della richiamata pattuizione in capo all'assicurato e quantificando il degrado d'uso, ex art. 9 condizioni generali sezione danni, nella misura del 35% per i veicoli immatricolati da più di 37 mesi, come quello *de quo* (la cui immatricolazione risaliva all'anno 2008);

- Vittoria Assicurazioni s.p.a. ha altresì contestato l'entità del danno al loro di franchigia e degrado



d'uso, osservando che il proprio perito lo aveva quantificato nel minor importo di € 3.361,81 e che la discrepanza con la quantificazione attorea era determinata dall'eccessivo costo di riparazione (€ 42/h);

- Vittoria Assicurazioni s.p.a., in ultimo, si è opposta al riconoscimento del danno da fermo tecnico (in estrema sintesi: per mancanza di allegazione e prova dei presupposti per la sua liquidazione con riferimento non solo alla impossibilità di utilizzo del mezzo, ma alla necessità per il proprietario di servirsene, in assenza di danni *in re ipsa*; perché la riparazione, nel caso di specie, aveva richiesto un tempo limitato a poche ore lavorative) e per spese stragiudiziali (in estrema sintesi: per assenza, nel caso di specie, di un'attività stragiudiziale avente autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale, utile per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida);

- nella memoria autorizzata ex art. 320, comma IV c.p.c., parte attrice ha affermato, in sintesi:

- a) che la clausola invocata dalla controparte non era applicabile alla garanzia atti vandalici;
- b) che trattandosi di clausola predisposta da uno dei contraenti, doveva essere ritenuta derogabile dall'assicurato in ragione di quanto previsto dall'art. 1370 c.c.;
- c) si trattava di clausola vessatoria, nulla per mancanza della doppia sottoscrizione dell'assicurato;
- d) l'assicurato era un consumatore e la clausola in questione creava uno squilibrio tra il consumatore e l'impresa fornitrice del servizio, rilevante ex art. 33 Codice del Consumo, in assenza di trattativa individuale in relazione al suo contenuto;
- e) la clausola era riconducibile all'elencazione di quelle nulle anche in presenza di trattativa individuale, ex art. 36 Codice del Consumo e, in particolare, a quanto previsto dal suo art. 2 lett. b);
- f) l'importo fatturato di € 3.500,00 era stato concordato con il perito inviato dalla compagnia; l'importo era in ogni caso congruo in ragione delle lavorazioni eseguite (sostituzione integrale del cofano e del portellone posteriore, raddrizzatura bolli, stuccatura, seppiatura, verniciatura totale, smontaggio e montaggio) e del costo dei materiali di consumo, del kit per la riparazione e dello smaltimento rifiuti;
- g) il danno da fermo tecnico doveva essere indennizzato, dovendo ritenersi acquisito al processo il dato di fatto dell'indisponibilità del veicolo per un certo lasso di tempo;
- h) il pagamento delle spese stragiudiziali era dovuto in quanto l'instaurazione del giudizio si era resa



indispensabile a causa della condotta negligente di Vittoria Assicurazioni s.p.a.; le spese per l'attività stragiudiziale costituivano danno emergente; sulla base del valore della controversia e di quanto previsto dal D.M. 55/2014, appariva congruo l'importo di € 600,00 oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;

- nella sua memoria autorizzata ex art. 320, comma IV c.p.c., parte convenuta, in sintesi:

a) ha riconosciuto che il ricorso ad una carrozzeria convenzionata costituiva per l'assicurato una facoltà e non un obbligo, ma che la clausola richiamata, in caso di ricorso a carrozzeria non convenzionata, prevedeva un valore minimo non indennizzabile;

b) ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c., assumendo che la clausola in oggetto non rientrava in alcuna delle fattispecie previste dal secondo comma di tale norma e che si trattava di una clausola finalizzata a circoscrivere l'oggetto del contratto stipulato tra le parti ed ha richiamato a sostegno, tra l'altro, la sentenza 1029 del 5.3.2019 di questo Tribunale;

c) ha osservato, con riguardo al danno da c.d. fermo tecnico, che tale voce di danno non era coperta dalla garanzia prestata che riguardava esclusivamente "i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato", tra i quali non rientrava l'impossibilità di utilizzare la vettura nel tempo necessario per le riparazioni, da considerarsi danno non materiale e comunque indiretto;

- all'udienza del 10.5.2019 il Giudice di Pace di Torino ha dichiarato la causa matura per la decisione e all'udienza del 31.1.2020, previo scambio di note conclusive autorizzate, le parti hanno precisato le loro conclusioni definitive e la causa è stata trattenuta a decisione.

2. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure ha così statuito: "*definitivamente pronunciando: condanna VITTORIA Assicurazioni spa al pagamento in favore della Carrozzeria Car Online di Tomè Alessandro, in persona del l.r. pro tempore, dell'importo di Euro 2.142,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; condanna altresì VITTORIA Assicurazioni spa alla rifusione delle spese di lite, che quantifica in euro 270,00 oltre euro 48.80 per spese, per la fase di avvio della mediazione obbligatoria, ed in euro 925,00 per la fase giudiziale, di cui euro 125,00 per contributo unificato, oltre euro 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge*".



A sostegno delle suddette statuizioni, il giudice di prime cure:

- ha ritenuto fondata l'eccezione di vessatorietà della clausola 5 delle condizioni generali di assicurazione invocata da Vittoria Assicurazioni s.p.a., per contrasto con l'art. 1341 comma 2 c.c. e con gli artt. 33 e 36 del D.lgs. 206/2005, osservando, in primo luogo, che la stessa comportava un'esplicita restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e non risultava specificamente approvata per iscritto;
- ha ritenuto, inoltre, che la clausola *de qua* non si sottraesse alla nullità di cui all'art. 33 lettera t) del Codice del Consumo, quale clausola che comporta restrizioni a carico del consumatore relativamente alla contrattazione con terzo; il tutto in assenza di prova di una apposita, seria ed effettiva trattativa individuale, non desumibile dalla mera sottoscrizione del contratto e delle clausole;
- ha osservato che, anche a voler ricondurre la clausola in esame ad una delimitazione dell'oggetto del contratto, non potrebbe non considerarsi che la limitazione della facoltà di scelta dell'assicurato, in ordine alla carrozzeria cui affidare la riparazione, non era compensata, ai fini dell'equilibrio del sinallagma contrattuale, dalla previsione di un diverso ammontare del premio dovuto, ragguagliato alla previsione della franchigia da applicarsi in caso di scelta di riparatore non convenzionato;
- ha osservato, altresì, che Vittoria Assicurazioni s.p.a. non aveva provato, al fine di vincere la presunzione di vessatorietà, che la clausola, valutata singolarmente o in connessione con le altre, nello specifico caso non fosse idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- ha affermato, in punto *quantum*, che l'importo di € 3.500,00 era stato concordato con il perito, che la clausola sub 5 delle condizioni generali sezione danni non poteva essere applicata, che non si applicavano franchigia e scoperto di polizza, non contrattualmente previsti per i veicoli che alla data del sinistro erano stati immatricolati da meno di dieci anni;
- ha riconosciuto la spettanza di € 120,00 per il fermo tecnico di quattro giorni necessario all'esecuzione delle riparazioni, determinato in via equitativa facendo riferimento al costo medio giornaliero per il noleggio di lunga durata di un'utilitaria, applicato all'epoca sulla piazza di Torino e ha affermato, a sostegno di tale statuizione, come il danno da fermo tecnico deve sempre essere



risarcito, anche in mancanza di prova specifica dell'uso effettivo a cui il veicolo danneggiato sarebbe stato destinato, essendo sufficiente la prova di una "sosta forzata" del mezzo, atteso che l'autoveicolo, anche durante tale sosta forzata, era fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario;

- ha negato la spettanza delle spese di assistenza stragiudiziale, richiamando l'art. 20 del D.M. 55/2014 e osservando che nel caso di specie l'attività stragiudiziale non rivestiva autonoma rilevanza rispetto a quella resa in giudizio, essendo consistita nell'esame della denuncia di sinistro, della fattura di riparazione e nella redazione della raccomandata di messa in mora, ovvero in attività che si sarebbero comunque dovute svolgere per dare avvio alla fase giudiziale della controversia;

- ha ritenuto spettanti alla parte attrice le spese di avvio della procedura di mediazione obbligatorio e le spese della fase giudiziale.

3. Avverso la suddetta sentenza, emessa il 25.11.2020, notificata in data 28.12.2020 (come si legge nella relazione di notificazione dell'atto di citazione in appello e come non contestato dall'appellata), ha proposto tempestivo appello Vittoria Assicurazioni s.p.a. con atto di citazione notificato telematicamente in data 12.1.2021 (seguito da tempestiva iscrizione a ruolo in data 13.1.2021) contenente le conclusioni in epigrafe trascritte.

In data 9.4.2021 si è costituita Carrozzeria Car Online, concludendo come in epigrafe e, quindi, senza proporre appello incidentale.

All'udienza ex art. 350 c.p.c., come da verbale 24.5.2021 al cui contenuto si rinvia, la scrivente ha differito la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 3.3.2022 (tenutasi in forma "figurata" previa acquisizione del consenso delle parti, in ragione di quanto previsto dall'art. 221 D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 e successive modificazioni), sulle conclusioni precisate nelle note scritte sostitutive della trattazione orale (riproduttive di quelle degli atti introduttivi), la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.

4. Parte appellante, in primo luogo, riafferma la validità ed efficacia della clausola "atti vandalici TOP", assumendo che, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, la clausola *de qua* non è



vessatoria sia perché attiene esclusivamente all'oggetto del contratto (fissando i limiti entro cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, quindi, precisando l'oggetto del contratto) e non è quindi riconducibile all'elencazione di cui all'art. 1341 c.c.; sia perché nel prevedere il risarcimento in forma specifica si ancora alla disposizione di legge di cui all'art. 2058 c.c. (che disciplina uno strumento di ristoro del tutto equipollente al risarcimento per equivalente monetario). Richiama, a sostegno dei propri assunti, Cass. 11757/2018, osservando che nel caso di specie le condizioni contrattuali scelte dall'Aversano non imponevano alcun peso atto a limitare la realizzazione del suo diritto all'indennizzo, in quanto la compagnia metteva a disposizione una capillare rete di riparatori convenzionati, che a prezzi calmierati offrivano riparazioni di qualità. Sostiene che la previsione in esame non determina neppure un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto rilevante ex art. 33 Codice del Consumo, in quanto il contraente assicurato non fa che assumere una libera scelta in forza della quale, stipulando il contratto, ottiene i vantaggi descritti in polizza mentre a lui viene semplicemente imposto di rivolgersi esclusivamente a soggetti convenzionati con la compagnia che, senza alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto, provvedono ai necessari ripristini; e ciò senza che l'assicurato incorra in limiti risarcitori, neppure a titolo di degrado d'uso, per tutti i veicoli con meno di 10 anni di età; il tutto a fronte di un premio netto di soli € 19,50. Richiama altresì precedenti di questo Tribunale e, segnatamente, la sentenza n. 334/2020, relativa proprio alla clausola "atti vandalici TOP", ribadendo conclusivamente che il risarcimento in natura e per equivalente danno luogo solo a diverse modalità di prestazione risarcitoria e che *"ove il danneggiato pattuisca una disposizione contrattuale che preveda il risarcimento in forma specifica (...sulla base di una fattispecie tipizzata sancita dall'art. 2058 c.c.) e il debitore si impegni a provvedere al ripristino nei termini convenuti (e cioè secondo la perfetta regola dell'arte mediante un riparatore convenzionato) non può ravvisarsi uno squilibrio lesivo del diritto del danneggiato, che ottiene in tal modo l'integrale risarcimento del danno"* (così a pag. 9 dell'atto di citazione in appello).

In secondo luogo, ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure aveva affermato che la clausola "atti vandalici TOP" non era stata oggetto di adeguata trattativa in modo del tutto censurabile, non



considerando che tale clausola era stata prodotta in giudizio dalla controparte (come doc. 2 del fascicolo di primo grado) a dimostrazione del fatto che l'assicurato Aversano era pienamente consapevole e a conoscenza della sua esistenza. Anche per tale ragione (oltre che per l'assenza di vessatorietà) secondo l'appellante tale clausola avrebbe dovuto trovare applicazione.

In terzo luogo, Vittoria Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il ristoro del danno da fermo tecnico sulla base di un orientamento giurisprudenziale non più attuale e in assenza di prova dell'inutilizzabilità del veicolo, della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, del fatto che il veicolo danneggiato fosse l'unico mezzo di possibile utilizzo (sul punto, per brevità, si richiamano le difese svolte alle pagine da 10 a 12 dell'atto di citazione in appello).

In ultimo, l'appellante ha chiesto, quale conseguenza dell'accoglimento del proposto appello, la riforma della statuizione in punto spese con condanna dell'appellata al pagamento in suo favore delle spese dei due gradi di giudizio e alla restituzione di quanto percepito in forza dell'esecutorietà della pronuncia di primo grado.

5. Parte appellata ha chiesto confermarsi integralmente la sentenza impugnata, ribadendo che l'impegno a far riparare il proprio veicolo da un carrozziere convenzionato con la compagnia assicurativa in cambio di uno sconto sulla polizza è una clausola vessatoria (in quanto determina una restrizione della libertà contrattuale con terzi del contraente debole) che può avere effetto solo in presenza di prova di una negoziazione e comunque previa specifica approvazione per iscritto ed affermando che di tali circostanze non vi era prova. Ha aggiunto che, nel caso di specie, non vi era prova neppure dell'applicazione di uno sconto sul premio di polizza e che, pertanto, a fronte della limitazione della libertà di scelta dell'assicurato Vittoria Assicurazioni s.p.a. nulla aveva offerto in cambio.

Ha sostenuto, inoltre, che nel caso di specie l'appello è stato redatto in maniera difforme rispetto alla novellata previsione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante formulato specifiche censure alle statuizioni del giudice di primo grado e non avendo svolto argomentazioni idonee a confutare le considerazioni poste dal Giudice di Pace a fondamento del proprio convincimento.

Ha sostenuto, altresì, che la controparte, nel corso del giudizio, non ha dimostrato l'incongruità delle



somme quantificate per l'intervento di ripristino ed ha osservato che il costo orario della manodopera pari ad € 42,00 è quasi aderente al limite minimo medio applicato nell'area di Torino.

Ha infine contestato le censure rivolte alla sentenza impugnata in punto danno da fermo tecnico, assumendo (sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali) trattarsi di voce di danno intrinsecamente connessa al sinistro stradale ed alla patita lesione del diritto soggettivo al godimento della disponibilità del proprio veicolo, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale; danno asseritamente liquidabile in via equitativa anche in assenza di prova specifica.

In punto spese, ha sottolineato la corretta applicazione del principio di soccombenza da parte del giudice di prime cure.

6. Passando, ciò premesso, all'esame del merito, si osserva quanto segue.

6a. Secondo il condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 27199/2017): *"Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto - legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari formule sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"*. Ciò premesso, in ragione di quanto esposto al paragrafo 4 della presente motivazione, il presente l'appello deve ritenersi pienamente rispettoso dei principi dettati dall'art. 342 c.p.c., atteso che parte appellante ha separatamente e dettagliatamente individuato le statuizioni oggetto di impugnazione e, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha contrapposto alle stesse le proprie contrastanti valutazioni, indicando chiaramente le modifiche (integrali) richieste alla sentenza di primo grado e i presupposti delle stesse.

6b. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il costo complessivo di € 3.500,00 per le riparazioni fatturate da Carrozzeria Car Online sia stato concordato tra il riparatore e il perito assicurativo e ha



fatto propria tale quantificazione. Sul punto manca uno specifico motivo di impugnazione. Vittoria Assicurazioni s.p.a., infatti, si è limitata a contestare, oltre alla ritenuta invalidità ed inefficacia della clausola “atti vandalici TOP”, solo l’avvenuto riconoscimento del danno da fermo tecnico. Sul fatto che i costi di ripristino, al lordo di eventuali decurtazioni per scoperti, franchigie e/o degrado d’uso da applicarsi in forza della clausola “atti vandalici TOP”, sia da quantificarsi in € 3.500,00 deve, per quanto detto, ritenersi sceso il giudicato. Sono conseguentemente inconferenti le considerazioni in merito svolte da parte appellata alle pagine da 11 a 13 della comparsa di costituzione in appello.

6c. Nel primo grado di giudizio, Vittoria Assicurazioni s.p.a. aveva opposto, al riconoscimento di un danno indennizzabile da fermo tecnico, un duplice ordine di obiezioni, affermando in primo luogo l’assenza di copertura e assicurativa e in secondo luogo, in estrema sintesi, la mancanza di prova di tale danno.

Atteso l’ordine logico delle questioni, l’avvenuta liquidazione del danno da fermo tecnico da parte del giudice di prime cure presuppone l’implicito rigetto dell’eccezione (in senso lato) di carenza di copertura assicurativa e la ritenuta prova dell’esistenza di tale copertura.

Tale implicita statuizione deve ritenersi passata in giudicato, considerato che l’appellante ha appuntato le proprie censure solo sull’esistenza di idonea prova del danno *de quo*, come si evince da quanto esposto al paragrafo 4 della presente motivazione.

6d. La clausola relativa alla garanzia “Atti Vandalici TOP” (a pag. 5.14 delle condizioni generali di contratto prodotte, sin dal primo grado di giudizio, da parte appellante), così recita: *“Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto “Esclusioni delle Sezioni Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da....atti di vandalismo....L’assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità ed inoltrarne copia vistata a Vittoria. La garanzia è prestata con un massimo indennizzo pari al valore assicurato per la garanzia Furto, fino ad un massimo di € 20.000 per sinistro e in ogni caso nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti: In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito....) la garanzia è prestata: per veicoli che al momento del*



sinistro hanno sino a 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, senza scoperto, senza franchigia e senza degrado d'uso (in caso di danno ai pneumatici la garanzia è prestata con degrado d'uso, sempre senza scoperto e franchigia) per veicoli che al momento del sinistro hanno oltre 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione (n.d.r.: tra cui non rientra quello per cui è causa, immatricolato, come incontroverso tra le parti, nel 2008, a fronte di sinistro verificatosi nel mese di aprile 2017) con l'applicazione del degrado d'uso ma sempre senza scoperto e senza franchigia). In caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 20%, minimo 1.500,00 e con l'applicazione del degrado d'uso" (n.d.r.: degrado d'uso, quindi, applicabile anche per veicoli immatricolati da meno di 10 anni).

Trattasi di clausola che all'evidenza, per il suo contenuto, incide sulla libertà contrattuale del contraente, inducendolo l'assicurato a rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata al fine di ottenere un effettivo e totale indennizzo del danno.

Premesso che è incontroversa (e comunque evincibile *ictu oculi* dal tenore della documentazione contrattuale) la predisposizione del contratto e delle sue condizioni generali nonché della nota informativa da parte del professionista Vittoria Assicurazioni s.p.a., la doppia approvazione per iscritto della clausola in esame, nel caso di specie, è contestata e non è documentata in atti.

Anche nel caso in cui, negli appositi spazi di polizza, comparissero le firme (invece assenti) del contraente, occorrerebbe considerare che lo spazio previsto per la sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. segue, nel contratto, una dichiarazione del seguente tenore: *"Dichiara inoltre di avere preso visione e di approvare specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli contrattuali. Sezione Responsabilità Civile (....) Sezione Danni: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio. Esclusioni. Alienazione del veicolo. Riparazione, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate. Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali. Competenza territoriale. Liquidazione dei danni - nomina dei periti. Controversie e nomina del collegio medico. Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato. Recesso dal contratto per variazioni di legge. Garanzia Cristalli. Garanzia Cristalli Elite, Pacchetto Classic New, Nuovo Pacchetto Elite, Atti Vandalici Top, Fenomeni naturali (.....)".*



Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 17939/2018); *“Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”*; ed invero (cfr. ordinanza 20606/2016), *“l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate”* (in termini, si veda anche l'ordinanza 9492 del 2012).

Nel caso di specie, con riguardo alla garanzia “Atti Vandalici TOP”, mancano in contratto indicazioni numeriche o riferimenti ai singoli commi della clausola, né è presente una sommaria descrizione del contenuto e non è stata quindi operata alcuna distinzione tra le clausole vessatorie, come quella in esame, e le altre previsioni contrattuali non vessatorie (come quelle relative all'oggetto della copertura e al massimale). Pertanto, anche ove negli appositi spazi comparissero le firme del sig. Alessandro Aversano, non vi sarebbe stata una specifica approvazione per iscritto, con conseguente inefficacia della clausola.

6e. Anche volendosi diversamente opinare, le censure svolte da Vittoria Assicurazioni s.p.a. con il primo, articolato, motivo di appello non sarebbero accoglibili in ragione della normativa (richiamata dal giudice di prime cure) dettata a tutela del consumatore; aspetto in ordine al quale si osserva preliminarmente quanto segue: a) il contraente Aversano Alessandro è indicato in polizza come “dipendente generico”; trattasi, quindi, di persona fisica che non risulta avere stipulato il contratto (normale polizza r.c.a. con garanzie aggiuntive) nello svolgimento o ai fini dello svolgimento di un'attività professionale e che può quindi essere qualificata come consumatore; b) la Carrozzeria attrice, cessionaria del credito, è subentrata nella posizione del sig. Aversano Alessandro; c) è



pacifico, come già detto, che il contratto per cui è causa sia un contratto concluso mediante moduli o formulari in cui le condizioni generali sono state predisposte dal contraente professionista Vittoria Assicurazioni s.p.a.; d) dalle risultanze documentali non emerge prova alcuna di una trattativa individuale, relativamente alla clausola *de qua* (e, d'altra parte, in ordine a tale trattativa non sono state fornite prove documentali né dedotte prove orali); e) la clausola, con riguardo ai danni da atti vandalici, ovvero alla tipologia di sinistro qui in esame, non disciplina in modo differente situazioni differenti; ed invero, dal punto di vista del rischio garantito (nella sua dimensione causale, spaziale, temporale) la situazione è identica: l'unica differenza è costituita da un elemento estrinseco ai suddetti aspetti, consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione; f) il limite di indennizzo non è correlato ad una condotta del danneggiato potenzialmente incidente sulle modalità di accadimento del sinistro (in termini di tempo, luogo, causa, effetti o autore), ma successiva alla sua verifica e potenzialmente incidente solo sull'entità del danno risarcibile; g) per le ragioni esposte sub e) ed f), non pare alla scrivente che la clausola possa essere definita, con riguardo all'evento dannoso atti vandalici in sé considerato, individuativa/specificativa del rischio garantito; h) la clausola in questione, pertanto, non solo è inefficace in quanto non specificamente approvata per iscritto, ma è altresì da reputarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 Dlgs. 206/2005, oltre che, come ritenuto dal giudice di prime cure, ex art. 33 comma 2 lett. t) D.lgs. 206/2015. Con riguardo a tale ultima considerazione va osservato che lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, rilevante ex art. 33 comma 1 D.lgs. 206/2005, è stato prospettato da Carrozzeria Car Online sin dal primo grado di giudizio e ritenuto sussistente dal giudice di prime cure, come si evince da quanto esposto alle righe da 10 a 19 di pag. 4 della sentenza impugnata.

6f. Con riguardo alle ulteriori argomentazioni svolte da parte appellante per escludere la violazione delle norme dettate a tutela del consumatore, va ulteriormente va osservato che:

1) la vicenda qui è esaminata non è assimilabile a quella presa in considerazione da Cass. 11757/2018 (atteso che in quel caso era stata valutata una clausola contrattuale che imponeva l'utilizzazione di uno dei centri di autoriparazione indicati dall'impresa assicurativa ma garantiva comunque, tramite detto centro, l'integrale indennizzo del danno e ciò, tra l'altro, con inserimento della



clausola, a differenza che nel caso di specie, nel frontespizio della polizza e dietro riconoscimento di vantaggi economici per il contraente);

2) con la pronuncia sopra richiamata, la Corte di Cassazione si è espressa esclusivamente su una clausola che imponeva al contraente di avvalersi per il ripristino dei danni (accettando di ottenere il risarcimento solo in forma specifica) di carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa (cosiddetto servizio "Presto e Bene") e, quindi, su una clausola differente da quella (diversa e più articolata) presente nel contratto per cui è causa (e, inoltre, come già sottolineato, non menzionata nel frontespizio della polizza); tale conclusione è avvalorata da Cass. 34950/2021, che nell'esaminare una clausola, di altro contratto, che in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, prevedeva uno scoperto, una franchigia e un limite massimo di risarcimento, ha osservato che la pronuncia 11757/2018, riguardava altra fattispecie, non comparabile, visto che nel caso esaminato (e simile a quello qui in esame), come si legge in motivazione, *"non viene in rilievo una libera scelta in forza della quale l'assicurato, stipulando il contratto, ottiene i vantaggi descritti in polizza a fronte dell'imposizione dell'obbligo di rivolgersi esclusivamente a certi soggetti, ma una limitazione della sua facoltà di scelta, derivante dalla previsione di un trattamento differenziato, quanto all'entità del risarcimento conseguibile (trattamento che non sembra bilanciato da un vantaggio di alcun tipo) a seconda che egli decida di rivolgersi ad un'autofficina indicatagli dall'assicuratore ovvero da esso stesso individuata"*;

3) in ultimo, con la citata pronuncia 11757/2018, la Corte di Cassazione, nel qualificare la clausola ivi presa in esame (diversa, si ribadisce, da quella oggetto del presente giudizio) come clausola volta alla precisazione dell'oggetto del contratto, ha escluso che la pattuizione suddetta potesse determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto poiché il contraente, nel caso sottoposto alla sua attenzione, aveva formulato una libera scelta correlata anche a precisi (ma non meglio elencati nella motivazione) "vantaggi descritti in polizza" (anche la più recente Cass. 23415/2022, nell'esaminare, per quanto è dato comprendere dalla motivazione, una clausola contrattuale che prevedeva l'indennizzo in forma specifica anziché per equivalente - quindi una situazione ancora una volta diversa da quella per cui è causa, in cui l'indennizzo è sempre per



equivalente, con “penalizzazione” in termini di scoperto, franchigia, degrado d'uso solo nel caso di scelta di carrozzeria non convenzionata - ha evidenziato, comunque, la rilevanza determinante del previsto sconto sul premio, insindacabilmente considerato da quel giudice del merito, come *“corrispettivo, nel sinallagma contrattuale, dell’assunzione, da parte dell’assicurato, dell’impegno di far riparare il veicolo presso un carrozzeria non convenzionata”*);

Ciò posto, tralasciata ogni considerazione correlata alla difficoltà di applicare in concreto gli insegnamenti della Corte di Cassazione (per cui, in linea generale, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento dell’assicuratore ovvero che escludono il rischio garantito, mentre non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito: cfr. Cass. 395/2007, Cass. 23741/2009, Cass. 8235/2010 e Cass. 15598/2019) in ordine a quanto possa e a quanto non possa ritenersi attinente alla individuazione e specificazione del rischio, piuttosto che all’esclusione o limitazione della responsabilità nei contratti di assicurazione, non vi è dubbio, ad avviso della scrivente (in ciò confortata: dall’insegnamento di Cass. 9140/2016, che in materia di clausole c.d. *claims made*, pur ritenendo tale tipo di clausole volta a delimitare l’oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità, ha affermato, enunciando il principio di diritto, che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza ovvero *“laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”*; dalla stessa Cass. 11757/2018, che pur avendo qualificato la clausola sottoposta al suo esame come delimitativa del rischio garantito, ha ugualmente compiuto una valutazione, legata a quella specifica vicenda, inerente la questione dell’equilibrio tra diritti e obblighi nascenti dal contratto), che anche un clausola in astratto (diversamente opinando rispetto a quanto esposto ai punti 6d e 6e della presente motivazione) riconducibile all’individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi



derivanti dal contratto.

Nel caso di specie la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso, e pregiudizievole per l'assicurato, l'indennizzabilità del danno da atti vandalici in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005 in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, se si considera che:

- il diverso trattamento dipendente dalla mera scelta della carrozzeria, a parità di evento dannoso indennizzabile, è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato;
- dal contratto per cui è causa non si evincono elementi per ritenere che il suddetto interesse, la cui attuazione è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale, sia in qualche modo controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato (dal frontespizio di polizza si evince l'applicazione di un cospicuo sconto soltanto per la garanzia responsabilità civile auto, non per le garanzie accessorie, tra cui quella inerente gli atti vandalici il cui premio, diversamente da quanto sostenuto da Vittoria Assicurazioni s.p.a., è indicato nell'importo annuo di € 75,78);
- il differente trattamento dipendente esclusivamente dalla scelta di una carrozzeria non convenzionata è di entità tale da determinare, per ogni sinistro, non solo l'applicazione di franchigie, ma, soprattutto, la non indennizzabilità integrale dei sinistri con danno non superiore a € 1.500,00 e con potenziale applicazione nel caso di specie, in cui il danno è stato quantificato in € 3.500,00, di uno scoperto pari al 42,85%;
- non si ravvisano, né sono state specificamente allegare e provate circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustificano il rilevante sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente evidenziato in polizza, ma solo implicitamente desumibile dal contenuto della clausola in esame, posta all'interno di corpose condizioni generali, comprendenti una pluralità di garanzie) a fronte dell'interesse del



professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia (non vi è invero, alcuna evidenza documentale in ordine al fatto che la tariffa praticata da una carrozzeria convenzionata con Vittoria Assicurazioni s.p.a. sarebbe stata, nel caso di specie, inferiore di ben il 42,85% rispetto a quella applicata dalla carrozzeria cui si è rivolto l'assicurato; anzi, mentre la carrozzeria attrice ha richiesto un costo orario della manodopera di 42 euro, il perito fiduciario Vittoria lo ha quantificato in 38 euro, con una differenza percentuale del 9,5% circa; va da sé che, in assenza di documenti in atti, non vi è comunque prova certa del costo orario praticato a Vittoria Assicurazioni s.p.a. dalle carrozzerie con la stessa convenzionate).

Proprio perché nel caso di specie non è presente una clausola, tipo quella "presto e bene" di cui sopra, con cui la compagnia assume l'obbligo indennitario, con accettazione del contraente, esclusivamente in forma specifica, non è possibile affermare che la clausola oggetto del presente giudizio costituisca riproduzione di norma di legge e in particolare dell'art. 2058 c.c. (che, in ogni caso, prevede una facoltà di scelta del danneggiato, fatta salva l'ipotesi di eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica).

Quanto ai precedenti di questo Tribunale citati dall'appellante (in particolare sentenze 3690/2019 e 334/2020) è evidente che la scrivente non ritiene, per le ragioni che ha cercato di illustrare, di dar seguito a tali precedenti, ma piuttosto a quanto già deciso con le proprie sentenze 1097/2020 e 447/2022, nonché con la pronuncia di altro giudice di questo Tribunale, di cui alla sentenza 4394/2021.

6g. In ragione di quanto sin qui esposto, il primo motivo di impugnazione deve essere disatteso.

Il secondo motivo è parimenti infondato atteso che il giudice di prime cure ha chiarito che la trattativa volta ad escludere la vessatorietà della clausola in esame deve essere seria ed effettiva e che nel caso di specie mancava la prova di un tale tipo di trattativa. Le censure mosse dall'appellante, ciò premesso, non incidono sulla *ratio decidendi* e comunque non sono atte a confutarla, considerato che l'esistenza della clausola, la conoscenza di tale esistenza e la disponibilità delle condizioni generali di contratto in capo all'assicurato (presupposto della loro produzione in giudizio) non dimostrano la trattativa individuale relativa alla clausola *de qua*; né la consapevolezza dell'esistenza di tale clausola



può valere quale sua specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c..

Appare conseguentemente corretto che il giudice di prime cure non abbia operato decurtazioni dal costo delle riparazioni pari ad € 3.500,00, limitandosi a detrarre da tale importo quanto versato *ante causam* da Vittoria Assicurazioni s.p.a. e trattenuto in acconto dall'attuale appellante (€ 1.478,00), con un residuo capitale di € 2.022,00. Non vi sono censure sul riconoscimento della rivalutazione monetaria dal sinistro alla data della sentenza e degli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

6h. Il terzo motivo d'appello ha ad oggetto il *quantum* della statuizione di condanna, con riguardo al danno da "fermo tecnico", quantificato dal giudice di prime cure, equitativamente, in € 120,00.

Tale motivo appare fondato e accoglibile per le ragioni qui di seguito esposte.

Il giudice di prime, accogliendo la prospettazione della Carrozzeria, ha ritenuto che il danno da fermo tecnico debba sempre essere risarcito, anche in mancanza della prova specifica dell'uso effettivo a cui il veicolo danneggiato sarebbe stato destinato e ciò ha fatto richiamando alcuni precedenti della Corte di Cassazione, il più recente dei quali risale all'anno 2015.

Tale decisione pare fondarsi, implicitamente, sulla ravvisabilità di un danno *in re ipsa* correlato all'indisponibilità del veicolo per un tempo stimato dal giudice in quattro giorni, presumibilmente sulla base del numero di ore lavorative indicate nel preventivo della Carrozzeria.

La scrivente ritiene, per contro, che non esistano nel nostro ordinamento danni *in re ipsa*, come chiarito sin dal 2008 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre c.d. sentenza di San Martino la n. 26972/2008). Appare, pertanto, maggiormente in linea con i principi generali dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno (patrimoniale e non) il più recente orientamento della Corte di Cassazione, in forza del quale il danno da c.d. fermo tecnico di veicolo incidentato "*deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo*" (così Cass. 5447/2020; negli stessi termini Cass. 9348/2019, Cass. 13718/2017, Cass. 20620/2015 e anche Cass. 22201/2017, quest'ultima in tema di danno da fermo tecnico di imbarcazione).

Sulla scorta degli insegnamenti da ultimo richiamati la domanda di indennizzo del danno da fermo



tecnico, nel caso di specie, non avrebbe dovuto essere accolta, stante la totale assenza di allegazione e prova dei suoi presupposti, essendosi la Carrozzeria Car Online limitata ad allegare l'indisponibilità del veicolo, "danno evento" ben distinto dal "danno conseguenza".

Né può ritenersi che il danno conseguenza sia provato in via presuntiva dai costi correlati alla proprietà del veicolo o all'obbligatorietà dell'assicurazione r.c.a.; come condivisibilmente sottolineato da Cass. 9348/2019, infatti, la tassa di proprietà (c.d. bollo) prescinde in quanto tale dall'uso del veicolo e la polizza può essere sospesa dal danneggiato, onerato dell'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c..

7. A quanto sin qui osservato consegue l'accoglimento del proposto appello solo limitatamente all'indennizzo per c.d. fermo tecnico, con conseguente riduzione della statuizione di condanna, in linea capitale, da € 2.142,00 ad € 2.022,00 e tale riforma determina la necessità di una nuova pronuncia sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia e basata su un criterio unitario e globale (cfr., tra le altre: Cass. n. 15483 del 11.6.2008, Cass. n. 17523 del 23.8.2011, Cass. 6259/2014 e, da ultimo, Cass. 11423/2016 e Cass. 9064/2018), ravvisabile nel caso di specie nella soccombenza della Vittoria Assicurazioni s.p.a., nettamente prevalente rispetto a quella della parte appellata, stante la limitatissima entità del ridimensionamento della pretesa di quest'ultima (ridimensionamento non tale da giustificare la compensazione anche parziale delle spese, in ragione del comportamento di totale negazione di qualsiasi ulteriore indennizzo sempre mantenuto dalla parte appellante e determinante in termini di causazione e prosecuzione della lite in entrambi i gradi del giudizio).

Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono, ciò premesso, essere liquidate *ratione temporis* ex D.M. 55/2014 e vanno quantificate tenuto conto del valore della controversia, individuato in base all'accolto come previsto dall'art. 5, comma 1 del citato D.M. (e quindi nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta in ciascun grado di giudizio, e così determinate: a) per il primo grado di giudizio in complessivi € 1.243,80 (di cui: € 48,80 per anticipazioni relazione alla mediazione; € 270,00 per la fase di attivazione della mediazione; € 125,00 per anticipazioni relative all'instaurazione del giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace;



€ 200,00 per la fase di studio; € 150,00 per la fase introduttiva; € 150,00 per la fase istruttoria; € 300,00 per la fase decisoria; ovvero gli stessi importi liquidati dal giudice di prime cure), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge; b) per il secondo grado di giudizio in complessivi € 1.620,00 (di cui € 405,00 per la fase di studio; € 405,00 per la fase introduttiva; nulla per la fase istruttoria, assente; € 810,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.

Considerato che gli importi delle spese legali del primo grado di giudizio, come oggi riliquidate, sono già stati pagate *ante causam*, la distrazione ex art. 93 c.p.c. richiesta dal legale di parte appellante può essere disposta solo per le spese del presente grado di giudizio.

8. Con l'atto di citazione in appello Vittoria Assicurazioni s.p.a. ha formulato domanda di restituzione di quanto pagato in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado.

L'appellante ha indicato l'importo pagato in € 3.623,52, senza precisare la data dell'avvenuto pagamento.

Nonostante la mancanza di riscontri documentali, l'avvenuto pagamento (a titolo di capitale, rivalutazione, interessi e spese) dell'importo di € 3.623,52 prima della notificazione dell'atto di citazione in appello (avvenuta in data 12.1.2021) può ritenersi provata in ragione della mancanza di una specifica contestazione da parte della Carrozzeria appellata e di quanto previsto dall'art. 115, comma 1 c.p.c., applicabile in appello ex art. 359 c.p.c..

Ciò premesso, a giustificazione della ritenuta parziale accoglibilità della domanda, va osservato:

a) in linea generale: che *“la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello...”*(Cass. n. 11491/2006; si veda anche Cass. n. 16152/2010); che la restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di *“restitutio in integrum”* e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 11491/2006, citata); che l'azione relativa non si inquadra nell'istituto della *condictio indebiti*, *“dal quale differisce per*



natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza; pertanto gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda" (Cass. n. 16559/2005);

b) con riferimento al caso di specie, deve ritenersi oggetto di ripetizione, quanto liquidato in sentenza a titolo di indennizzo per danno da c.d. fermo tecnico, ovvero l'importo di € 120,00, oltre rivalutazione da 2.4.2017 al 25.11.2020, oltre interessi legali dal 25.11.2020 al saldo.

Ciò premesso, poiché il giorno del saldo nel caso di specie non è noto: 1) non è possibile sapere quale parte della somma di € 3.623,52 sia riferibile agli interessi dalla data della sentenza al saldo sulla somma di € 120,00 rivalutata dal 2.4.2017 al 25.11.2020 sulla base degli indici Istat è pari ad € 120,84 e, pertanto, solo l'importo da ultimo indicato potrà essere oggetto di restituzione; 2) gli interessi sull'importo di € 120,84, decorreranno dal 12.1.2021.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,

in parziale accoglimento dell'appello proposto da Vittoria Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza n. 1948/2020 depositata il 25.11.2020, emessa dal Giudice di Pace di Torino nella causa iscritta in primo grado al n. 7017/2018 e in parziale riforma della suddetta sentenza,

1) dichiara tenuta e condanna VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore della CARROZZERIA CAR ONLINE DI TOMÉ ALESSANDRO in persona del titolare TOMÉ ALESSANDRO, della somma di € 2.022,00 oltre rivalutazione monetaria dal 2.4.2017 al 25.11.2020 e interessi legali dal 25.11.2020 al saldo effettivo, dando atto che tali importi sono già stati versati *ante causam* a CARROZZERIA CAR ON LINE DI TOMÉ ALESSANDRO da VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.;

2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, al pagamento:

2a - in favore di CARROZZERIA CAR ONLINE DI TOMÈ ALESSANDRO in persona del titolare TOME' ALESSANDRO, della somma di € 1.243,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 a titolo di rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio, dando atto che tali importi sono già stati versati *ante causam* da VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. a CARROZZERIA CAR ONLINE DI TOMÈ ALESSANDRO;

2b- in favore dell'Avv. LAURA DI CIOMMO, quale difensore antistatario di CARROZZERIA CAR ONLINE DI TOMÈ ALESSANDRO della somma di € 1.620,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% nonché CPA ed IVA come per legge sugli importi imponibili, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio;

3) dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA CAR ONLINE DI TOMÈ ALESSANDRO in persona del titolare TOME' ALESSANDRO, alla restituzione in favore di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 120,84, oltre interessi legali sulla stessa dalla data del 12.1.2021 a quella del saldo.

Così deciso in Torino, all' 23.9.2022.

Il giudice

Paola Ferrero

